



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
Servizio Personale Docente

All. 1

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CHIAMATE DEI PROFESSORI DI
PRIMA E SECONDA FASCIA, DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE
30.12.2010, N. 240

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – *Ambito di applicazione*
- Art. 2 – *Programmazione del fabbisogno di personale*
- Art. 3 – *Attivazione delle procedure di chiamata*

CAPO II – CHIAMATE A SEGUITO DI PROCEDURE SELETTIVE

- Art. 4 – *Risorse finanziarie*
- Art. 5 – *Bando di chiamata*
- Art. 6 – *Forme di pubblicità del bando*
- Art. 7 – *Requisiti di partecipazione e cause di esclusione*
- Art. 8 – *Domande di partecipazione*
- Art. 9 – *Commissione giudicatrice*
- Art. 10 – *Selezione dei candidati e approvazione degli atti*
- Art. 11 – *Chiamata*

CAPO III – CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI CHIAMATA

- Art. 12 – *Nomina in ruolo*

CAPO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 13 – *Norme transitorie e di rinvio*
- Art. 14 – *Entrata in vigore e abrogazione di norme*

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto del Codice etico, le chiamate dei professori di prima e di seconda fascia, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 30.12.2010, n. 240.

2. Per le chiamate dirette o per chiara fama, si rimanda all'art. 1, comma 9, della legge 4.11.2005, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2 – Programmazione del fabbisogno di personale

1. Le procedure volte alle chiamate di cui all'art. 1 sono attivate nell'ambito delle disponibilità di bilancio, in coerenza con la programmazione triennale richiamata dall'art. 18, comma 2, della citata legge n. 240/2010.

Art. 3 – Attivazione delle procedure di chiamata

1. Le motivate proposte di attivazione delle procedure di cui all'art. 2 sono deliberate dai dipartimenti nell'ambito delle risorse disponibili, ferme restando le altre disposizioni contenute nello Statuto di Ateneo.

2. Le delibere debbono contenere:

- a) la tipologia di chiamata volta alla copertura dei posti di cui all'art. 1;
- b) l'indicazione della fascia relativa al posto da ricoprire;
- c) il settore concorsuale e l'indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari per i quali viene richiesta l'attivazione della procedura;
- d) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere;
- e) l'eventuale numero massimo delle pubblicazioni da presentare a scelta del candidato, comunque non inferiore a venti per i professori ordinari e a quindici per i professori associati;
- f) gli standard di qualità stabiliti dagli organi di governo dell'Ateneo, nonché ulteriori parametri eventualmente definiti dal dipartimento stesso;
- g) l'eventuale richiesta di accertamento delle competenze linguistiche, in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
- h) le modalità della copertura finanziaria del posto.

CAPO II – CHIAMATE A SEGUITO DI PROCEDURE SELETTIVE

Art. 4 – Risorse finanziarie

1. Nell'ambito della programmazione di cui all'art. 2, l'Ateneo vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari presso questa Università.

2. Gli oneri derivanti dalle chiamate di cui al presente capo possono essere a carico anche totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati i quali devono assicurare la sostenibilità nel tempo.

Art. 5 – Bando di chiamata

1. Il bando di chiamata è emanato con decreto rettorale, verificati l'esistenza delle disponibilità finanziarie necessarie e il rispetto delle disposizioni normative anche con riferimento alla qualità per il reclutamento presso le Università, sulla base delle deliberazioni adottate dagli organi di governo.

2. Il bando riporta i criteri di massima per la valutazione dei candidati, i requisiti soggettivi per l'ammissione alle procedure, le modalità e il termine per la presentazione delle domande, le indicazioni di cui all'art. 3, nonché quelle relative ai diritti e ai doveri del chiamato e al relativo trattamento economico e previdenziale.

Art. 6 – Forme di pubblicità del bando

1. L'avviso relativo all'emissione del bando di chiamata è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dell'avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti web dell'Ateneo, del competente Ministero e dell'Unione europea.

Art. 7 – Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

1. Al procedimento sono ammessi:

- a) gli studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della citata legge n. 240/2010 per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento stesso, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- b) i professori di prima e di seconda fascia già in servizio presso altri Atenei alla data del 29.1.2011, rispettivamente, per le chiamate di professori di prima e di seconda fascia;
- c) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro competente, sentito il Consiglio universitario nazionale;
- d) coloro che abbiano conseguito l'idoneità in applicazione della legge 3.7.1998, n. 210, per la fascia corrispondente a quella per la quale è emanato il bando, limitatamente al periodo di durata dell'idoneità stessa, ai sensi dell'art. 29, comma 8, della citata legge n. 240/2010.

2. Non possono partecipare ai procedimenti di chiamata coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento che formula la proposta ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Art. 8 – Domande di partecipazione

1. Le domande di partecipazione sono inviate al rettore dell'Università degli Studi di Genova.

2. Il termine per la presentazione delle domande è di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo all'emissione del bando nella Gazzetta Ufficiale.

3. Le domande sono corredate dalle pubblicazioni scientifiche e dal curriculum dell'attività scientifica e didattica, nonché da ogni documento che l'interessato ritenga utile ai fini della valutazione.

Art. 9 – Commissione giudicatrice

1. La selezione del personale di cui all'art. 7 è effettuata da una commissione giudicatrice proposta dal consiglio di dipartimento interessato sulla base di parametri validati dal Senato Accademico e nominata con Decreto Rettorale. La commissione è composta da tre professori ordinari di elevata qualificazione scientifica di cui almeno due appartenenti ad altri Atenei, uno dei quali preferibilmente straniero. Per i settori scientifico disciplinari per i quali siano disponibili indicatori scientifici riconosciuti, l'elevata qualificazione scientifica è individuata sulla base dell'appartenenza al terzile superiore a livello nazionale. Per gli altri settori, l'elevata qualificazione scientifica è definita sulla base di parametri identificati dal Senato Accademico. I commissari in servizio presso Università italiane debbono essere inquadrati nei settori scientifico disciplinari oggetto della procedura, in seconda istanza nel settore concorsuale indicato nel bando. I commissari stranieri debbono essere attivi in ambito corrispondente al predetto settore scientifico.
2. La commissione predetermina i criteri e le procedure per la valutazione comparativa dei candidati, tenuto conto di quanto previsto all'art. 10. Tali determinazioni sono comunicate immediatamente al responsabile del procedimento che ne cura la pubblicità sul sito web dell'Ateneo almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.
3. La commissione può operare collegialmente anche con l'uso di strumenti telematici.
4. I lavori della commissione non possono protrarsi per più di quattro mesi decorrenti dalla data di nomina da parte del rettore.
5. Il rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il rettore, con provvedimento motivato, annulla la commissione e avvia le procedure per la costituzione di una nuova.
6. Le eventuali spese per la procedura sono a carico del dipartimento che ha proposto il bando.

Art. 10 – Selezione dei candidati e approvazione degli atti

1. Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati, la commissione si attiene ai seguenti criteri direttivi:
 - a) congruenza con le tematiche del settore scientifico disciplinare o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
 - b) apporto individuale nei lavori in collaborazione;
 - c) qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, utilizzando a tal fine, ove disponibile, la classificazione di merito delle pubblicazioni utilizzate nell'ambito della valutazione della qualità della ricerca consolidata a livello internazionale;
 - d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure prestabilite e trasparenti di revisione tra pari;
 - e) indicatori di produzione scientifica sulla base di criteri e parametri differenziati per fascia.

Nell'ambito dei settori nei quali siano consolidati e validati indicatori quali, ad esempio, l'impact factor, l'indice di Hirsch o altri, ogni candidato selezionato per il proseguimento della procedura deve possedere una produzione scientifica, negli ultimi 5 anni, superiore del 30% rispetto alla mediana nazionale del settore scientifico disciplinare e della fascia adita. In mancanza di tali

parametri, la commissione si avvale degli indicatori, all'uopo predisposti dal Senato Accademico, preventivamente all'emissione del bando.

Qualora la commissione si discosti dai criteri sopra indicati, è tenuta a darne motivazione nel giudizio finale.

2. Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati la commissione si attiene ai seguenti parametri:

a) numero delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo temporale. A tal fine, va tenuto conto dei periodi di congedo per maternità e di altri periodi di congedo o aspettativa, previsti dalla legge vigenti e diversi da quelli per motivi di studio;

b) impatto delle pubblicazioni all'interno del settore scientifico disciplinare. A tal fine, va anche tenuto conto dell'età accademica.

3. Nella valutazione dei titoli presentati dai candidati, la commissione si attiene a parametri relativi al settore scientifico disciplinare, quali in particolare:

a) responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;

b) attività di didattica ufficiale svolta in Italia o all'estero e relativi parametri di qualificazione;

c) direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio, *editorship* di volumi;

d) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;

e) attribuzione di incarichi o di *fellowship* ufficiali presso atenei, istituti di ricerca e aziende, esteri e internazionali, di alta qualificazione;

f) direzione di enti o istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione;

g) partecipazione a congressi internazionali in qualità di oratore invitato o di membro del Comitato scientifico;

h) partecipazione ad accademie, società professionali o scientifiche aventi prestigio nel settore;

i) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica;

l) risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di *spin off*, sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti, nei settori concorsuali in cui è appropriato;

m) attività di consulenza presso istituzioni di alta cultura, università, accademie ed enti di ricerca, pubblici e privati di alta qualificazione a livello nazionale e internazionale;

n) documentata attività ed esperienza in campo clinico relativamente ai settori scientifico disciplinari nei quali sono richieste tali specifiche competenze.

4. La commissione, accertata la conoscenza della lingua o delle lingue estere eventualmente richieste, esprime per ciascun candidato un giudizio collegiale, sul quale è fondata la valutazione comparativa.

5. Al termine della valutazione comparativa, la commissione indica, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, il candidato selezionato per il proseguimento della procedura, come descritto negli articoli seguenti.

6. Il rettore con proprio decreto accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti, costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti, e indica il nominativo del candidato selezionato per il proseguimento della procedura. Tale decreto, unitamente ai predetti atti, è trasmesso immediatamente al dipartimento che ha proposto il bando, per la proposta di chiamata.

7. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il rettore invia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori.

8. Agli atti della commissione è data pubblicità sul sito web dell'Ateneo.

Art. 11 – *Chiamata*

1. La proposta di chiamata è deliberata dal consiglio di dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti. La stessa è pubblicata sul sito web dell'Ateneo.

2. La chiamata è approvata con delibera del consiglio di amministrazione.

CAPO III – CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI CHIAMATA

Art. 12 - *Nomina in ruolo*

1. La nomina del personale di cui al presente regolamento è disposta con decreto rettorale, verificati l'esistenza delle disponibilità finanziarie necessarie e il rispetto delle disposizioni normative per il reclutamento presso le Università. La nomina ha effetto dal 1° novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico, previa eventuale acquisizione ove necessaria di nulla osta da parte dell'Università di appartenenza.

2. Il decreto di cui al comma 1 è comunicato tempestivamente ai soggetti interessati e al Ministero competente per gli adempimenti di competenza.

CAPO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13 – *Norme transitorie e di rinvio*

1. Nelle more dell'entrata in vigore e dell'attuazione delle modifiche statutarie e comunque non oltre il 30.9.2012, le competenze attribuite dal presente regolamento ai dipartimenti, compresa la nomina delle commissioni giudicatrici, sono esercitate dalle facoltà, che deliberano acquisito il parere delle strutture secondo la normativa regolamentare vigente al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. Parimenti, le competenze attribuite al consiglio di amministrazione sono esercitate dagli attuali organi di governo dell'Ateneo per quanto di competenza.

2. Nella fase di prima applicazione del presente regolamento e comunque fino al 30.9.2012, la commissione giudicatrice è composta da tre professori ordinari di elevata qualificazione scientifica, inquadrati nel settore scientifico disciplinare oggetto della procedura o, in seconda istanza, nel settore concorsuale indicato nel bando, con esclusione del componente straniero. Nella medesima fase il candidato, ai fini della valutazione, deve possedere una produzione scientifica che, negli ultimi 5 anni, sia superiore alla mediana nazionale del settore scientifico disciplinare e della fascia.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in materia, con particolare riferimento a quelle relative al reclutamento di personale presso le Università.

4. Sono fatte salve, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della citata legge n. 240/2010, le determinazioni in materia di assunzioni in servizio disposte con decreto rettorale prima dell'adozione del presente regolamento.

Art. 14 - Entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale, pubblicato nell'Albo web di Ateneo, ed entra in vigore l'1.2.2012.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore, sono abrogate le disposizioni regolamentari incompatibili con il presente regolamento.